



COMUNE DI PERUGIA

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

U.O. SUAPE-EDILIZIA PRIVATA E SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE "PERUGIA" NELLA REGISTRAZIONE DI MARCHI D'IMPRESA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 146 del 27.07.2026

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali, Comunicazione e Partecipazione.

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	1
Art. 4 - Soggetti legittimati alla richiesta	2
TITOLO II – UTILIZZO DEL NOME	3
Art. 5 - Principi generali	3
Art. 6 - Corrispettivo e rimborso spese	3
TITOLO III – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE.....	3
Art. 7 - Competenza.....	3
Art. 8 - Presentazione della domanda	3
Art. 9 - Commissione	4
Art. 10 - Provvedimento finale	4
Art. 11 - Durata dell'autorizzazione.....	4
Art. 12 - Obblighi dei soggetti autorizzati.....	4
Art. 13 - Controlli	5
TITOLO IV – REVOCA, SOSPENSIONE E TUTELA DEL NOME COMUNALE	5
Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione	5
Art. 15 - Sospensione cautelare.....	5
Art. 16 – Effetti dell'utilizzo abusivo o difforme e tutela legale.....	5
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	6
Art. 17 - Registro delle autorizzazioni.....	6
Art. 18 – Disposizioni transitorie	6
Art. 19 – Rinvio	6
Art. 20 – Entrata in vigore	6
Art. 21 – Pubblicità	6

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Premesso che ai sensi dell'art. 10, comma 1 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, *“gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione”*, con il presente regolamento si intendono definire le condizioni, i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'uso della denominazione “Perugia”, in qualsiasi forma e modalità grafica venga espressa.
2. Con il presente regolamento vengono disciplinati anche gli obblighi a carico dei soggetti richiedenti che saranno autorizzati e le penalità in caso di inadempimento o usi impropri della denominazione.
3. L'autorizzazione all'uso della denominazione “Perugia” da parte di terzi nella registrazione di marchi è finalizzata a:
 - a) tutelare l'immagine e il decoro dell'Ente
 - b) valorizzare il territorio e le sue eccellenze
 - c) prevenire usi impropri o lesivi del prestigio dell'Ente

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) nome comunale: la denominazione "Perugia"
 - b) richiedente: persona fisica, giuridica, ente o associazione che richiede l'autorizzazione all'uso del nome comunale per la registrazione di marchi

Art. 3 - Requisiti e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Comune di Perugia esercita i suoi diritti sul nome comunale tramite i propri uffici e provvede al rilascio dell'autorizzazione previa richiesta all'interessato da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti quale soggetto competente, per il territorio italiano, in materia di registrazione di marchi d'impresa o per il tramite della Camera di Commercio CCIAA, quale soggetto abilitato alla ricezione dei depositi delle domande di registrazione di marchi d'impresa.
2. I prodotti e i servizi per cui può essere concessa l'autorizzazione sono tutti quelli di cui alla Classificazione Internazionale di Nizza, annualmente aggiornata, ad esclusione delle seguenti categorie merceologiche:
 - a) farmaceutici e gli altri preparati per uso medico o veterinario;
 - b) tabacco, super-alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente armi, prodotti/servizi relativi a veicoli motorizzati che non perseguano strategie in linea con le normative ambientali di settore o con le politiche di sostenibilità ambientale (compresa la mobilità sostenibile) promosse ed attuate dal Comune di Perugia, secondo le previsioni dei documenti di pianificazione e programmazione dell'Ente;

- c) giochi d'azzardo, sale giochi e sale scommesse.

Sono da intendersi parimenti esclusi prodotti e/o servizi di organizzazioni, comunque denominate, che perseguono scopi discriminatori razziale o di genere.

Art. 4 - Soggetti legittimati alla richiesta

1. I soggetti legittimati alla richiesta di autorizzazione possono essere le persone fisiche, le persone giuridiche di diritto pubblico, le imprese in qualunque forma costituite, gli enti, gli istituti, i consorzi, i comitati, le fondazioni, le associazioni e le altre organizzazioni private, con o senza scopo di lucro, che abbiano sede e/o unità operativa o locale nel territorio del Comune di Perugia o che commercializzino prodotti o servizi direttamente collegati con il territorio comunale.

2. I soggetti legittimati alla richiesta devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità e moralità:

- a) assenza di sentenza di condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
- b) assenza di condanne definitive per reati contro la proprietà intellettuale, industriale e diritto d'autore;
- c) assenza di sentenza di condanna definitiva per sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- d) assenza di sentenza di condanna definitiva con pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, o dell'interdizione degli uffici direttivi delle imprese, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;
- e) assenza di condanna con sentenza definitiva ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001;
- f) i precedenti requisiti non hanno rilievo nei casi di intervenuta riabilitazione (ai sensi degli artt. 178 e segg. c.p.) con cui si dichiarano estinte le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna;
- g) assenza di procedure di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
- h) per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è richiesta, inoltre, la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- i) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di stabilimento, in riferimento all'importo minimo previsto dal vigente codice dei contratti pubblici;
- j) assenza di violazioni definitivamente accertate relative ai tributi comunali o di situazioni debitorie definitivamente accertate, salvo che il richiedente abbia ottenuto la rateizzazione o abbia regolarmente aderito a procedure di definizione agevolata.

3. I requisiti di onorabilità e moralità – a seconda del soggetto richiedente – devono essere posseduti:

- a) dal legale rappresentante per enti, associazioni, istituzioni;
- b) da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le fondazioni;
- c) dal titolare dell'impresa individuale;

per le società commerciali, a seconda della loro forma giuridica:

- a) da tutti i soci delle società in nome collettivo;
- b) dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
- c) da tutti gli amministratori per le società di capitali o cooperative;
- d) dagli eventuali preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, dagli institori ed i direttori per ogni tipo di impresa.

TITOLO II – UTILIZZO DEL NOME

Art. 5 - Principi generali

1. L'uso del nome comunale "Perugia" è riservato al Comune per le proprie attività istituzionali.
2. La tutela del nome comunale spetta esclusivamente al Comune di Perugia. Solo questo può concederne l'uso a terzi, ovvero decretarne la revoca o la sospensione.
3. L'uso del nome comunale da parte di terzi è subordinato a specifica autorizzazione comunale rilasciata secondo le modalità del presente regolamento.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che l'utilizzo del nome comunale sia richiesto come parte aggiuntiva del segno individuale del soggetto richiedente e che detto segno sia già di per sé dotato di capacità distintiva.
5. L'autorizzazione all'utilizzo del nome comunale non può essere rilasciata in via esclusiva.

Art. 6 - Corrispettivo e rimborso spese

1. L'autorizzazione è rilasciata senza versamento di alcun corrispettivo, fatta salva l'applicazione di diritti di segreteria o istruttoria ove previsti da provvedimenti comunali, nonché di tasse, imposte o diritti stabiliti dalla normativa vigente.
2. In caso di entrata in vigore di una norma o disposizione di Autorità che introduca e preveda il diritto al compenso o al rimborso spese di gestione della pratica per il rilascio dell'autorizzazione, la stessa norma o disposizione troverà applicazione alla fattispecie disciplinata dal presente regolamento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione non implica alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Art. 7 - Competenza

1. L'autorizzazione all'uso del nome comunale è rilasciata con provvedimento del Dirigente dell'U.O. SUAPE-Edilizia privata e Sviluppo economico, previo parere della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 8 - Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello per le attività produttive e l'edilizia (SUAPE) del Comune, che ne verifica la completezza formale e dà avvio al procedimento.
2. La richiesta va presentata utilizzando il modello predisposto in attuazione del presente regolamento. La domanda deve essere accompagnata da:
 - a) relazione illustrativa dei prodotti/servizi che si intendono registrare dalla quale risultino le motivazioni e l'interesse sotteso alla domanda di registrazione del marchio recante il nome comunale, specificandone l'effettivo collegamento con il territorio e con i valori cittadini, l'idoneità a veicolare un'immagine positiva della città di Perugia;

- b) dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti e sulla sussistenza delle condizioni di cui al presente regolamento;
- c) domanda di registrazione del marchio d'impresa depositata con relativa comprova ed indicazione delle classi merceologiche di interesse;
- d) statuto e/o atto costitutivo del soggetto richiedente (in caso di enti e/o istituzioni e/o organizzazioni) e, nel caso di società o impresa individuale, visura camerale;

3. L'ufficio competente nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione, ritenuta completa, chiede il parere vincolante alla Commissione

Art. 9 - Commissione

1. La Commissione preposta alla valutazione delle domande di autorizzazione è composta da:

- a) Dirigente della U.O. SUAPE - Edilizia Privata e Sviluppo Economico o suo delegato;
- b) Dirigente della U.O. Progetti Europei, Relazioni Internazionali e Turismo o suo delegato;
- c) Dirigente della U.O. Cultura e Biblioteche o suo delegato.

2. La Commissione è preposta all'espressione di un parere vincolante avendo cura di accertare e verificare, sulla base della relazione illustrativa prodotta dal richiedente nonché d'ufficio tramite l'acquisizione di ogni altro elemento informativo, documentale o accertamento ritenuto necessario, che il marchio, contenente il nome comunale, che si intende registrare sia potenzialmente idoneo a diffondere un'immagine positiva della città di Perugia, contribuendo alla valorizzazione e promozione di quei valori territoriali, artistici, storici e culturali che rappresentano elementi fondanti dell'identità cittadina e del patrimonio del Comune.

Art. 10 - Provvedimento finale

1. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione dirigenziale che specifica:

- a) soggetto autorizzato
- b) modalità d'uso consentite (forma grafica, ambito di utilizzo, limiti)
- c) durata dell'autorizzazione (massimo 10 anni rinnovabili)
- d) condizioni e prescrizioni
- e) cause di revoca

2. L'autorizzazione è personale e non cedibile a terzi.

3. Il diniego deve essere motivato e comunicato al richiedente con le modalità previste dalla L. n. 241/1990.

Art. 11 - Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'utilizzo del nome comunale ha la stessa durata della registrazione di un marchio, decorrente dalla data di deposito della domanda, e potrà essere rinnovata con una nuova istanza del richiedente, da presentarsi nel rispetto del presente regolamento.

Art. 12 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. Il soggetto autorizzato all'utilizzo del nome comunale si obbliga a:

- a) osservare tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento autorizzatorio;
- b) utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti, i servizi o le attività per cui è stato registrato;
- c) non cedere l'autorizzazione o concedere o sublicenziare ad altri il consenso all'utilizzo del nome comunale;

- d) adoperare il nome comunale esclusivamente nell'ambito del marchio d'impresa per cui è stata concessa l'autorizzazione e per i prodotti e servizi per cui è stata presentata domanda di registrazione;
- e) utilizzare il nome comunale in modo da non compiere alcuna azione o omissione che possa danneggiare o ledere la reputazione del nome stesso o, in generale, l'immagine del Comune di Perugia;
- f) non utilizzare il marchio in modo da ingenerare confusione tra i consumatori o i concorrenti;
- g) non utilizzare il marchio in modo da indurre in errore sulla natura pubblica dell'attività;
- h) consentire le verifiche sull'uso conforme della denominazione;
- i) cessare immediatamente l'uso del nome comunale in caso di revoca dell'autorizzazione;

2. Il soggetto autorizzato all'utilizzo del nome comunale risponderà direttamente nei confronti del Comune di Perugia e manleverà e terrà lo stesso Comune di Perugia indenne da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relative alle responsabilità derivanti dai prodotti/servizi recanti il marchio contenente il nome comunale.

Art. 13 - Controlli

1. Il Comune di Perugia si riserva la facoltà di acquisire in qualunque momento ogni documentazione, dato, informazione, ritenuta necessaria per il controllo di quanto prescritto dal presente regolamento.

TITOLO IV – REVOCA, SOSPENSIONE E TUTELA DEL NOME COMUNALE

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione

1 L'autorizzazione è revocata con determinazione dirigenziale nei seguenti casi:

- a) uso difforme rispetto a quanto autorizzato
- b) cessione non autorizzata a terzi
- c) sopravvenute ragioni di pubblico interesse
- d) decadenza dei requisiti del richiedente
- e) uso lesivo del decoro o dell'immagine comunale
- f) violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

2. La revoca è comunicata all'interessato e all'Ufficio Italiano marchi e Brevetti per le determinazioni di conseguenza. L'amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi, anche mediante richieste risarcitorie.

Art. 15 - Sospensione cautelare

1. In caso di uso gravemente difforme o lesivo, il Dirigente competente può disporre la sospensione cautelare immediata dell'autorizzazione, in attesa degli accertamenti.

Art. 16 – Effetti dell'utilizzo abusivo o difforme e tutela legale

1. L'utilizzo della denominazione "Perugia" nella registrazione o nell'uso di un marchio d'impresa in assenza della prescritta autorizzazione, ovvero in violazione delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio o nel presente regolamento, comporta l'immediata diffida all'inottemperante da parte del Dirigente competente a cessare l'uso illegittimo entro un termine congruo.

2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Comune di Perugia attiverà i rimedi a tutela della proprietà industriale e del proprio nome previsti dal D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), mediante:

- a) segnalazione formale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o alle autorità competenti per l'attivazione dei procedimenti di rifiuto, opposizione, nullità o decadenza del marchio ai sensi degli artt. 10 e 12 del C.P.I.;
- b) azione giudiziaria dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa per ottenere l'inibitoria all'uso del marchio, il ritiro dal commercio dei prodotti e la rimozione di materiali, imballaggi e insegne a spese del trasgressore.

3. Il Comune si riserva in ogni caso di agire in sede civile per il risarcimento di tutti i danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali (danno all'immagine e al decoro dell'Ente), derivanti dall'uso abusivo, indebito o lesivo della propria denominazione istituzionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Registro delle autorizzazioni

- 1. È istituito il Registro comunale delle autorizzazioni all'uso del nome comunale nella registrazione di marchi, tenuto dall'Unità operativa competente.
- 2. Il registro è pubblico e consultabile secondo le disposizioni in materia di trasparenza.

Art. 18 – Disposizioni transitorie

- 1. Le autorizzazioni all'uso del nome comunale già rilasciate restano valide fino alla scadenza, salvo adeguamento alle nuove disposizioni.

Art. 19 – Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

Art. 20 – Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Art. 21 – Pubblicità

- 1. Il Comune di Perugia mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2. Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente a disposizione degli operatori economici e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.